



Bruxelles, 20 novembre 2018
(OR. en)

14481/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0391 (NLE)**

**ENV 783
MI 857
WTO 301
CHIMIE 75**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 novembre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 753 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam in merito alle procedure per accertare l'adempimento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 753 final.

All.: COM(2018) 753 final



Bruxelles, 19.11.2018
COM(2018) 753 final

2018/0391 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla conferenza delle
parti della convenzione di Rotterdam in merito alle procedure per accertare
l'adempimento**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam in connessione con la prevista proposta di un allegato sulle procedure e i dispositivi istituzionali per l'accertamento dei casi di inadempienza.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione di Rotterdam

La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ("la convenzione") ha lo scopo di promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione tra le parti nel commercio internazionale di sostanze chimiche pericolose al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente e di contribuire all'uso ecocompatibile di tali sostanze. La convenzione istituisce obblighi giuridicamente vincolanti per l'attuazione della procedura di previo assenso informato (procedura PIC) e protegge i paesi, in particolare quelli in via di sviluppo, da esportazioni indesiderate di prodotti chimici dai paesi produttori imponendo obblighi alle parti esportatrici.

L'accordo è entrato in vigore il 24 febbraio 2004.

L'Unione europea è parte dell'accordo¹.

2.2. La conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam

Istituita ai sensi dell'articolo 18 della convenzione, la conferenza delle parti è l'organo direttivo della convenzione di Rotterdam, si riunisce di norma ogni due anni per monitorare l'applicazione della convenzione e riesamina inoltre le sostanze chimiche che le sono sottoposte dal comitato per l'esame dei prodotti chimici.

A norma degli articoli 44 e 45 del regolamento interno della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam, ciascuna parte dispone di un voto. Tuttavia, ogni organizzazione d'integrazione economica regionale come l'UE esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti della convenzione.

¹ 2006/730/CE: Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale; GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV); GU L 335M del 13.12.2008, pag. 514 (MT).

2.3. L'atto previsto della conferenza delle parti

In occasione della 9^a riunione ordinaria, che avrà luogo dal 29 aprile al 10 maggio 2019, la conferenza delle parti esaminerà l'adozione di un allegato aggiuntivo sulle procedure e i dispositivi istituzionali per l'accertamento dei casi di inadempienza ("l'atto previsto"). Il nuovo allegato contiene, con gli opportuni adattamenti, lo stesso testo discusso in occasione della 7^a e dell'8^a conferenza delle parti, che ha avuto il sostegno di una vastissima maggioranza.

L'allegato rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione, che prevede una procedura per l'adozione di allegati che riguardano "questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative". L'atto previsto comporta l'applicazione di un accordo esistente, che non modifica il campo di applicazione o il contenuto della convenzione.

L'obiettivo dell'atto previsto è di rendere più efficace l'attuazione della convenzione di Rotterdam attraverso l'inserimento di un dispositivo per l'accertamento dei casi di inadempienza come previsto all'articolo 17 della convenzione. L'articolo 17 dispone che "La conferenza delle parti elabora e approva quanto prima possibile le procedure e i dispositivi istituzionali per l'accertamento dei casi di violazione delle disposizioni della presente convenzione, nonché le sanzioni applicabili alle parti inadempienti."

Per aumentare la trasparenza e la capacità delle parti di rispettare gli obblighi internazionali che competono loro, è fondamentale accertare i casi di inadempienza. La proposta allegata costituisce un mezzo alternativo di sostegno alle parti che intendono stabilire procedure per accertare l'adempimento, utilizzando un testo già elaborato nel corso delle precedenti riunioni della conferenza delle parti. L'intento è quello di cominciare a trarre vantaggio dall'introduzione di un dispositivo che agevola l'accertamento dell'adempimento, che contribuisce a individuare problemi e soluzioni in questo ambito e che in ultima analisi conduce a una maggiore efficacia della convenzione.

Sebbene il testo della convenzione indichi chiaramente che le procedure e i dispositivi per affrontare i casi di inadempienza saranno elaborati e approvati "quanto prima possibile", le parti contraenti non li hanno ancora adottati 14 anni dopo l'entrata in vigore della convenzione né durante i negoziati che si sono tenuti in tutte e otto le conferenze successive.

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, della convenzione il proposto allegato aggiuntivo "[forma] parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente convenzione si intende come riferimento anche ai relativi allegati.". L'adozione dell'allegato non richiede la ratifica delle parti al fine di entrare in vigore. Inoltre, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), una parte eventualmente contraria alla proposta può rifiutare di applicare il nuovo allegato, offrendo così una via di uscita agli Stati che esprimono un voto contrario. Ne consegue pertanto che l'atto previsto sarà vincolante per tutte le parti che non si sono rifiutate di applicarlo.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

In quanto attore di spicco nell'elaborazione di politiche ambientali, è fondamentale che l'Unione europea riaffermarmi il suo impegno globale per la promozione di una migliore attuazione degli accordi e delle norme multilaterali in questo settore. Nel corso della riunione internazionale sulle sostanze chimiche del gruppo di lavoro questioni ambientali internazionali WPIEI (*Working Party on International Environment Issues*), tenutasi il 7 giugno 2018, le delegazioni degli Stati membri hanno già esplicitamente sostenuto a nome dell'UE l'iniziativa di una proposta per l'istituzione di un dispositivo per accertare l'adempimento tramite un allegato aggiuntivo alla convenzione.

Questa iniziativa è altresì in linea sia con la priorità della Commissione Juncker di diventare un attore più energico a livello mondiale, sia con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (in particolare l'obiettivo 3 "buona salute", e 12 "consumo e produzione responsabili"), e con il 7° programma d'azione per l'ambiente.

L'Unione dovrebbe quindi sostenere l'allegato proposto e co-promuoverlo in vista della 9ª conferenza delle parti.

Occorre stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della conferenza delle parti, poiché l'allegato aggiuntivo sarà vincolante per l'Unione. È necessario stabilire tale posizione quanto prima al fine di garantire la co-promozione dell'allegato aggiuntivo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" quegli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"².

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

4.1.2. Applicazione al caso di specie

La conferenza delle parti è un organo istituito da un accordo, segnatamente la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

L'atto che la conferenza delle parti è chiamata ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, della convenzione di Rotterdam.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo, né avrà influenza determinante sul contenuto della legislazione dell'UE.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto rispetto al quale viene adottata una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso di specie

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano "l'ambiente". Tuttavia, le misure concordate nell'ambito della convenzione di Rotterdam, seppur perseguendo un obiettivo ambientale, sono in gran parte di natura commerciale.

4.3. Conclusione

Le basi giuridiche della decisione proposta devono quindi essere costituite dall'articolo 207, paragrafo 3, e dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'atto della conferenza delle parti attuerà la convenzione di Rotterdam attraverso un nuovo allegato sulle procedure, è opportuno che esso venga pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam in merito alle procedure per accertare l'adempimento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ("la convenzione") è stata conclusa a nome dell'Unione con la decisione 2006/730/CE del Consiglio³ ed è entrata in vigore il 24 febbraio 2004.
- (2) Conformemente all'articolo 22 della convenzione, la conferenza delle parti può adottare allegati aggiuntivi della convenzione che si riferiscono a "questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative".
- (3) In occasione della 9^a riunione ordinaria della conferenza delle parti che si terrà dal 29 aprile al 10 maggio 2019, le Parti si impegnano a prendere in considerazione l'adozione di un allegato procedurale aggiuntivo che introduce un dispositivo per l'inadempienza, come previsto all'articolo 17 della convenzione.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti, poiché l'allegato aggiuntivo sarà vincolante per l'Unione.
- (5) L'Unione ribadisce che è fondamentale promuovere a livello mondiale una migliore attuazione degli accordi e delle norme multilaterali in materia ambientale e impegnarsi a loro favore,

³ GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della prossima conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam è di sostenere il progetto di atto («l'atto previsto») allegato alla presente decisione e/o i possibili miglioramenti risultanti nell'adozione di procedure e dispositivi istituzionali per l'accertamento dei casi di inadempienza, come previsto dall'articolo 17 della convenzione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

L'atto previsto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione da parte della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente